



federfarma

**federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani**

Roma, 18 maggio 2020

Uff.-Prot.n° UL/AC/7392/312/F7/PE

Oggetto: Prescrizioni di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope con ricetta dematerializzata.

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

SOMMARIO:

Una circolare congiunta MEF-Ministero della Salute fornisce indicazioni in merito alla dematerializzazione delle prescrizioni di medicinali stupefacenti delle sezioni B, C, D ed E.

Il MEF e il Ministero della Salute, con circolare prot. n. 6477 del 11 maggio 2020 avente a oggetto “*Prescrizioni di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope con ricetta dematerializzata*” (allegata), hanno fornito le seguenti indicazioni in merito alle prescrizioni con ricetta dematerializzata di medicinali stupefacenti delle sezioni B, C, D ed E del DPR 309/90.

1. Aspetti normativi e individuazione della tipologia di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope prescrivibili con ricetta dematerializzata.


Il DM 2 novembre 2011, nel disciplinare la dematerializzazione delle prescrizioni ambulatoriali e farmaceutiche, ha escluso dall’ambito di applicazione del medesimo provvedimento esclusivamente le prescrizioni di farmaci di cui al decreto del Ministero della salute 10 marzo 2006. Tale DM riguarda la c.d. “*ricetta ministeriale ricalco*” per le prescrizioni di stupefacenti della sezione A. Risultano pertanto prescrivibili con ricetta dematerializzata i medicinali stupefacenti delle sezioni B-C-D-E.

L’art 43 del DPR 309/90, al comma 4-bis dispone che, per la prescrizione in SSN di farmaci dell’allegato III-bis per il trattamento del dolore severo, in luogo del ricettario contenente le ricette a ricalco, possa essere utilizzato il ricettario SSN. Pertanto, anche le ricette per le prescrizioni di tali medicinali - inclusi nell’allegato III-bis e contrassegnati nella sezione A della tabella dei medicinali con (**), possono essere dematerializzate.

Restano escluse dalla dematerializzazione le prescrizioni di medicinali della sezione A con indicazioni diverse dalla terapia del dolore: queste, pertanto, vanno effettuate su ricettario a ricalco. Pertanto sono escluse dall’elenco dei medicinali prescrivibili in modalità semplificata le confezioni a base di metadone.

Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su
la [web TV di Federfarma](#)





2. Dematerializzazione ricette prescrizione farmaci stupefacenti – Modalità attuative.

Al fine dell'attuazione delle procedure di dematerializzazione, il Ministero della salute, in collaborazione con AIFA, rende disponibili al Sistema TS (SAC) l'elenco dei codici di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) dei medicinali stupefacenti (e relativi aggiornamenti) NON prescrivibili con ricetta dematerializzata (Elenco TAB MED SEZ A), nonché l'elenco dei codici AIC dei medicinali stupefacenti (e relativi aggiornamenti) dell'allegato III-bis prescrivibili con ricetta dematerializzata esclusivamente per indicazione "Terapia del dolore"(Elenco ALLEGATO III-BIS).

Tali elenchi sono riportati in Allegato alla circolare in commento.

Relativamente ai farmaci risultanti in tali elenchi, il SAC provvederà, per il primo, a mantenere il controllo bloccante che non consente la dematerializzazione delle relative prescrizioni, e a introdurre, per il secondo, il controllo dell'indicazione del codice TDL (terapia del dolore severo) (o altro codice adottato a livello regionale del medesimo significato) nel codice esenzione per i medicinali dell'allegato III -bis.

Precisa la circolare ministeriale che dovranno ugualmente garantire tale controllo anche i Sistemi regionali (SAR), nonché le cartelle cliniche dei medici prescrittori e delle farmacie.

In assenza di tali adeguamenti, non verrebbe assicurata la completa dematerializzazione delle ricette dei farmaci stupefacenti, secondo le presenti indicazioni.

Con riferimento alle procedure di prescrizione da parte dei medici, inclusi i medici che operano per il Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti e aeronaviganti (SASN), le procedure di dematerializzazione sono le medesime di cui al DM 2/11/2011, attraverso:

- il rilascio del Numero di ricetta elettronica (NRE) tramite il SAC (anche tramite SAR);
- il rilascio del promemoria della ricetta al paziente, anche tramite i canali alternativi di cui all'art. 3-bis del medesimo DM 2/11/2011, nonché, per la fase emergenziale Covid-19, secondo quanto previsto dall'Ordinanza della Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 21 marzo 2020.

Restano ferme le modalità di erogazione dei farmaci a fronte della ricetta dematerializzata, secondo le medesime modalità di cui al citato DM 2/11/2011.

Precisa la circolare che se le singole regioni/PA intendono modificare i suddetti elenchi provvedono ad inoltrare al SAC la lista dei farmaci da escludere dalla ricetta dematerializzata e relativi aggiornamenti.

3. Tempistica di attuazione della dematerializzazione delle ricette dei farmaci stupefacenti.

L'avvio delle procedure dovrà essere convenuta con ciascuna regione/PA, tenendo conto delle seguenti attività:

- fornitura telematica al SAC degli elenchi di cui al punto 2, da effettuarsi entro il 30 maggio 2020;
- adeguamenti dei controlli dei SAR e degli applicativi dei medici prescrittori e delle farmacie. A fronte delle predette attività, il SAC provvederà a rimuovere il controllo di cui al punto 1, non

Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su
la [web TV di Federfarma](#)





consentendo la dematerializzazione delle prescrizioni dei farmaci ricompresi negli elenchi comunicati al medesimo SAC, e introdurre il controllo dell'indicazione del codice TDL nel codice esenzione per i medicinali dell'allegato III -bis.

4. Circolarità interregionale delle ricette dematerializzate di farmaci stupefacenti.

Ai sensi dell'art. 13 del DL 179/2012 e del relativo decreto attuativo DPCM 14 novembre 2015, anche le prescrizioni di farmaci di cui alla presente circolare possono essere utilizzate dagli assistiti su tutto il territorio nazionale.

* * *

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Dott. Roberto TOBIA

IL PRESIDENTE
Dott. Marco COSSOLO

All. 1

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all'inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.

Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su
la [web TV di Federfarma](#)

